

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 81/2002.

LA CORTE DEI CONTI IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 13 dicembre 2002;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 19 dicembre 1979, con il quale la Società degli Steeple-Chases d'Italia, l'Ente nazionale corse al trotto (ENCAT), l'Ente nazionale per il cavallo italiano (ENCI) e il Jockey club italiano sono stati sottoposti al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'UNIRE, relativi agli esercizi finanziari 1999 e 2000 e degli enti ippici relativi all'esercizio finanziario 1999, nonché le annesse relazioni degli organi amministrativi e di revisione, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dott.ssa Cristina Astraldi e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli enti per gli esercizi 1999 e 2000;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso

alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'UNIRE relativa agli esercizi finanziari 1999 e 2000 e degli Enti ippici, relativa all'esercizio finanziario 1999.

ESTENSORE

Cristina Astraldi

PRESIDENTE

Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 18 dicembre 2002.

IL DIRIGENTE SUPERIORE

(Dr. Cataldo Potenzi)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELL'UNIONE NAZIONALE INCRE-
MENTO RAZZE EQUINE (UNIRE) E DEGLI ENTI IPPICI JOCKEY
CLUB ITALIANO, ENTE NAZIONALE CORSE AL TROTTO (ENCAT),
SOCIETÀ DEGLI STEEPLE-CHASES D'ITALIA, ENTE NAZIONALE
PER IL CAVALLO ITALIANO (ENCI), PER L'ESERCIZIO 1999 E DEL-
L'UNIONE NAZIONALE INCREMENTO RAZZE EQUINE (UNIRE),
PER L'ESERCIZIO 2000

S O M M A R I O

Premessa	<i>Pag.</i> 13
A) UNIRE	» 14
1. Funzioni ed ordinamento	» 14
2. Organi	» 18
3. Personale	» 21
4. Risultati della gestione finanziaria	» 26
4.1. Variazioni di bilancio	» 26
4.2. Rendiconto finanziario	» 27
4.3. Conto economico	» 37
4.4. Situazione patrimoniale	» 41
4.5. Situazione amministrativa	» 45
5. Attività del Collegio sindacale	» 49
B) Enti ippici	» 49
1. Ordinamento ed organizzazione	» 49
2. Personale	» 52
3. Risultati della gestione finanziaria (notazioni comuni ai quattro Enti)	» 56
3.1. ENCAT	» 56
3.2. ENCI	» 64
3.3. Jockey club	» 71
3.4. Steeple chases	» 77
C) Attività istituzionale dell'UNIRE e degli enti ippici	» 84
1. Progetto Chirone	» 85
2. Organizzazione dell'esercizio delle scommesse	» 87
2.1. Scommesse anomale	» 88

2.2. Concorso pronostici TOTIP	<i>Pag.</i>	91
2.3. Imposta unica	»	92
2.4. Minimi garantiti	»	93
2.5. Delegati	»	93
2.6. Prelievi	»	95
D) Considerazioni conclusive	»	98

Premessa

Con la presente relazione la Corte riferisce sugli esiti del controllo eseguito sulla gestione finanziaria per l'esercizio 1999 dell'Unione Nazionale Incremento Razze Equine - UNIRE - e degli Enti ippici e per l'esercizio 2000 del solo UNIRE a seguito della soppressione degli Enti ippici e la incorporazione di essi nell'UNIRE.

Il rapporto funzionale che lega l'UNIRE e gli Enti ippici induce, come per il passato - al fine di fornire un quadro esaustivo della tematica relativa all'intero settore dell'ippica - a riferire per il 1999 con un unico rapporto sulla gestione degli Enti in argomento.

Nel corso della trattazione, al fine di fornire la massima possibile attualità al referto, saranno operati riferimenti a fatti rilevanti intervenuti fino a data odierna.

A) UNIRE

1) Funzioni ed ordinamento

L'UNIRE (Unione nazionale Incremento Razze Equine) è stata istituita con il R.D. n° 624 del 24 maggio 1932, con il compito di coordinare e disciplinare l'attività degli Enti ippici (JOCKEY CLUB, STEEPLE-CHASES, ENCAT ed ENCI); la successiva legge n°315 del 24 marzo 1942 ha riservato esclusivamente all'Unione l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a libro (con facoltà di delegare tale compito ad Enti, Società ed allibratori); la legge n°210 del 13 marzo 1958 ha previsto che i proventi netti delle scommesse fossero destinati a provvidenze "per l'allevamento, secondo programmi da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'Agricoltura...."

Nella relazione per l'anno 1998 è stato riferito che le funzioni dell'Unione in quell'anno hanno subito una rilevante rimodulazione, giacché in tale esercizio è intervenuto il D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169 contenente il regolamento per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse, relative alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi che ha integralmente rivisto la normativa sulle scommesse ippiche, le attribuzioni ed il ruolo stesso dell'Unione.

L'avvertita esigenza di riordino della struttura e dell'organizzazione dell'Ente è stata definitivamente soddisfatta nel corso del 1999 a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 449 con il quale è stata riordinata l'UNIRE, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa.

Con l'anzidetto Decreto Legislativo si è inteso ridisciplinare in maniera organica ed uniforme la struttura organizzativa dell'Ente e le relative funzioni statuendo la soppressione degli enti tecnici e la conseguente incorporazione di essi nell'UNIRE, nonché definire i rapporti con le regioni.

La riorganizzazione dell'UNIRE, oltre ad essere diretta ad un recupero di funzionalità delle strutture dell'Ente, ha rappresentato un importante passo verso la realizzazione dell'accorpamento degli Enti tecnici, in ossequio ai criteri normativi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, a cui debbono aggiungersi, quelli di tempestività e continuità, ormai acquisiti a livello giurisprudenziale.

In tal modo l'Unione ha acquisito la connotazione di ente di diritto pubblico, tecnicamente e strumentalmente collegato al Ministero delle politiche agricole (art. 1).

Le funzioni dell'Ente sono state ridisegnate dall'art. 2 che ha a tal fine ha attribuito all'ente stesso un potere di programmazione sia tecnica che economica.

Il comma 5 dell'art. 2 ha, anche, previsto che l'UNIRE, nell'ambito dell'attribuzione esclusiva della concessione del segnale televisivo per la trasmissione delle corse, deve assicurare, con qualsiasi mezzo tecnico, la diffusione attraverso le reti nazionali ed interregionali delle riprese televisive delle corse.

L'art. 3 ha definito i rapporti tra l'UNIRE e le Regioni prevedendo che una quota dei proventi derivanti dalle scommesse ippiche sia destinata ai programmi regionali in materia.

Gli artt. 4 e 5 hanno individuato gli organi dell'Ente (Presidente, Consiglio di Amministrazione, Consiglio Sindacale) nonché il Segretario generale disciplinando per ognuno di essi le modalità e la procedura di nomina e le relative funzioni.

L'art. 6 ha previsto che lo Statuto ed il Regolamento di amministrazione e contabilità siano deliberati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 449 del 1999 dal Consiglio di Amministrazione e siano approvati con decreto del Ministro delle politiche agricole di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e ne ha indicato il relativo contenuto.

La disposizione maggiormente innovativa della normativa di riordino è contenuta nell'art. 7 che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, ha previsto l'incorporazione del Jockey club italiano, della società degli Steeple Chases

d'Italia, dell'Ente nazionale corse al trotto e dell'Ente nazionale per il cavallo italiano nell'UNIRE, il quale subentra nelle relative funzioni con conseguente successione in tutti i rapporti attivi e passivi.

L'art. 8 ha precisato che il rapporto di lavoro del personale dell'UNIRE è regolato dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

Malgrado le rilevanti innovazioni introdotte nell'assetto organizzativo e nell'attività dell'UNIRE dalla sopracitata normativa, nel corso del 2000 va segnalata una perdurante inattuazione delle anzidette disposizioni in materia di riordino dell'UNIRE con conseguente inosservanza del termine di 120 giorni fissato per l'emanazione dello Statuto, del Regolamento organico del Personale e del regolamento di contabilità.

Attualmente è in fase di esame un nuovo testo dello Statuto a seguito dei rilievi dell'organo tutorio che ha negato l'approvazione all'originario testo¹.

La mancata adozione del regolamento organico del personale è strettamente correlata alla rilevazione del fabbisogno in termini di organico che tenga conto della nuova funzione che l'Ente deve svolgere nel contesto prefigurato dalla nuova normativa recata dal D.P.R. n. 169 del 1998 e dal Decreto legislativo n. 499 del 1999.

Il perdurare del ritardo è da imputarsi, principalmente, alla irrisolta questione relativa alle modalità con le quali l'Ente deve esercitare la diffusione delle riprese televisive delle corse ai sensi dell'art. 2, 5 comma, del riportato decreto legislativo².

¹ Il nuovo Statuto dell'UNIRE è stato adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 65 del 6 dicembre 2000. In data 30 aprile 2001 il Ministero delle Politiche Agricole ha restituito il testo con osservazioni e rilievi. In data 24 luglio 2001 l'UNIRE ha trasmesso al predetto Ministero il nuovo testo modificato secondo le osservazioni ed i rilievi formulati. Il Collegio Sindacale, nella seduta del 15 aprile 2002, ha preso in esame il testo del nuovo Statuto, verbale n.304. In data 30 luglio 2002 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fatto pervenire le proprie osservazioni in merito.

² In relazione al disposto dell'art. 2, comma 5, del Decreto Legislativo n. 449 del 1999, che ha riconosciuto all'UNIRE la titolarità della funzione della trasmissione delle corse in data 18 ottobre 2000 l'Ente ha stipulato un contratto per l'affidamento del servizio consistente nella fornitura e gestione di un servizio di trasporto, elaborazione e trasmissione dei segnali video e audio provenienti dagli ippodromi italiani.

Il servizio è stato affidato in via provvisoria alla Società CRAI s.r.l.